



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato da Massimiliano Petrelli (C.F. PTRMSM69T12C352Z) e Perlongo Maria Grazia (C.F. PRLMGR70L59C352E), a mezzo del difensore Avv. Danilo Russo con il quale è stato proposto un piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art.* 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCII);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Danilo Sorrenti;

viste le integrazioni depositate in data 22.2.24 in seguito al decreto del giudice designato;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione elencata dall'art. 67, comma 2, CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;

rilevato che i ricorrenti rivestano la qualifica di "consumatori" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestori della Crisi, ricorre lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex art.* 69, I comma, CCII, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII);

tenuto conto che i ricorrenti hanno chiesto di disporre il divieto di azione esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCII) – può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);

dato atto che ai debitori è stato notificato atto di precetto dal creditore INTESA SAN PAOLO s.p.a., mentre allo stato non si ha contezza dell'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva;

ritenuto, quindi, che, come richiesto dai consumatori, al fine di preservare il loro patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico dei ricorrenti il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCII;

DISPONE

1. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti ed il divieto per i medesimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
2. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Catanzaro, a cura dell'OCC;
3. che il **ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC e il presente decreto** siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

4. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
- l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
5. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCII) - depositi:
- 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica;
 - 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni;
 - 3) sentiti i debitori, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

15/04/2024

IL GIUDICE

Chiara Di Credico